



Liceo Scientifico Statale "Leonardo da Vinci"

Via Ottorino Respighi, 5 – 20122 Milano

C. F. 80127050153 – Codice Mecc. MIPS03000R

☐ Tel. 02/55187728 – 02/55187820

☐ Sito internet: <http://www.liceoleonardomi.edu.it>

☐ E-mail: mips03000r@istruzione.it

☐ PEC: mips03000r@pec.istruzione.it



**CONVENZIONE DI FSL
nella modalità di Tirocinio curricolare
TRA ISTITUZIONE SCOLASTICA E SOGGETTO OSPITANTE**

(ai sensi della DGR 17 gennaio 2018, n. 7763 e del DDG 7 maggio 2018, n. 6286)

TRA

La scuola secondaria di secondo grado "Liceo Scientifico Statale Leonardo da Vinci" Codice Meccanografico.: MIPS03000R di seguito denominato "soggetto promotore", con sede in a Milano, via Ottorino Respighi, 5 – 20122, codice fiscale: 80127050153, rappresentato dal Dirigente Scolastico Prof.ssa Luisa Francesca Amantia, nata a Milano il 23.02.1959, codice fiscale MNTLFR59B63F205O in qualità di istituzione scolastica operante per esperienze formative ed orientative finalizzate all'acquisizione degli obiettivi di apprendimento specifici del percorso nonché allo sviluppo delle competenze trasversali e per l'orientamento.

E

L' Azienda di Servizi alla Persona Istituti Milanese Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio di seguito denominato "soggetto ospitante", con sede legale in Milano, Via Antonio Tolomeo Trivulzio 15, codice fiscale/P I.V.A. 04137830966, in persona del Rappresentante Legale, Francesco Paolo Tronca, nato a Palermo il 31 agosto 1952 codice fiscale TRNFNC52M31G273J, di seguito congiuntamente definite le "parti" o singolarmente la "parte"

PREMESSO CHE:

- la Giunta della Regione Lombardia con Deliberazione n° 825 del 25/10/2013 ha approvato i "Nuovi indirizzi regionali in materia di tirocini" (di seguito denominati "Indirizzi regionali"), ai sensi dei quali è possibile svolgere tirocini curricolari, non costituenti rapporti di lavoro;
- ai sensi del D. Lgs. 77/05, art. 1, tali percorsi costituiscono una modalità di realizzazione dei corsi nel secondo ciclo del sistema d'istruzione e formazione, per assicurare ai giovani l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;
- ai sensi della Legge 13 luglio 2015 n.107, art.1, commi 33-43, i percorsi in esame sono organicamente inseriti nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell'istituzione scolastica come parte integrante dei percorsi di istruzione;
- la Legge 30 dicembre 2018, n. 145 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021" (legge di Bilancio 2019) ha disposto la ridenominazione dei percorsi di

alternanza scuola - lavoro di cui al D.lgs. 15 aprile 2005, n. 77, in "percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento", di seguito anche solo "PCTO";

- Il Decreto-legge 9/9/2025 ha modificato la denominazione da "Percorso per le competenze trasversali e l'orientamento" in "Formazione scuola-lavoro", di seguito anche solo "FSL";

- durante i FSL gli studenti sono soggetti all'applicazione delle disposizioni del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni e che lo stesso D.lgs. 81/2008 impone l'obbligo della sorveglianza sanitaria solo nei casi di reale esposizione al rischio lavorativo definita dal DVR;

- studenti, istituzioni scolastiche ed enti ospitanti sono soggetti, durante i percorsi, all'applicazione di quanto previsto dal Protocollo d'Intesa sottoscritto in data 26 maggio 2022 da Ministero dell'Istruzione, Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, Ispettorato nazionale del Lavoro e Istituto nazionale per l'Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro ["INAIL"];

- l'obbligo della visita prevista per i minorenni non vige per "l'adolescente stagista" e lo "studente minorenne" ad eccezione delle mansioni a rischio [interpello n. 1/2013 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 2 maggio 2013];

- Il Decreto-legge 4/5/2023 n. 48, convertito con modifiche dalla Legge 3 luglio 2023, n. 85, all'art. 17 sottolinea in particolare che:

- o la progettazione dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento deve essere coerente con il Piano Triennale dell'Offerta Formativa e con il profilo culturale, educativo e professionale in uscita dei singoli indirizzi di studio offerti dalle istituzioni scolastiche;

- o le imprese iscritte nel registro nazionale dell'alternanza integrano il proprio documento di valutazione dei rischi con un'apposita sezione ove sono indicate le misure specifiche di prevenzione dei rischi e i dispositivi di protezione individuale da adottare per gli studenti nei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

DEFINIZIONE DEL TIROCINIO

1. Il soggetto ospitante su proposta del soggetto promotore si impegna ad accogliere, presso la sua sede operativa allievi di seguito denominati "tirocinanti", per lo svolgimento di un FSL volto al perseguimento esclusivo degli obiettivi formativi indicati nel Progetto formativo individuale, di cui al successivo art. 2. Gli allievi devono perciò essere coinvolti in attività coerenti con gli obiettivi formativi e le competenze trasversali perseguite, funzionali al profilo di uscita dell'indirizzo frequentato, e mai impegnati a nessun titolo in mansioni a rischio.

2. L'accoglimento dello/degli studente/i per i periodi di apprendimento in ambiente lavorativo non costituisce rapporto di lavoro.

3. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al D.lgs. 81/2008, lo studente nelle attività del FSL è equiparato al lavoratore, ex art. 2, comma 1 lettera a) del decreto citato.

4. Il tirocinio sarà svolto nell'arco temporale definito nel Progetto Formativo Individuale ("PFI").

5. La durata sopra definita potrà essere prorogata previo accordo tra le parti e il tirocinante e fermi restando tutti gli obblighi definiti con questa Convenzione e nel Progetto Formativo Individuale.

6. L'accoglimento degli studenti minorenni per i periodi di apprendimento in contesto lavorativo non fa acquisire agli stessi la qualifica di "lavoratore minore" di cui alla L. 977/67 e successive modifiche.

ARTICOLO 2

PROGETTO FORMATIVO INDIVIDUALE

1. Per ciascun allievo inserito nella struttura ospitante in base alla presente Convenzione è predisposto un percorso personalizzato, coerente con il profilo educativo, culturale e professionale dell'indirizzo di studi.
2. Gli obiettivi, le modalità e le regole di svolgimento del percorso personalizzato sono definiti nel Progetto Formativo Individuale che deve essere sottoscritto dai tutor dei due soggetti, dal tirocinante e dal genitore nel caso di tirocinante minorenni. Il PFI è parte integrante della presente Convenzione.
3. Le parti si obbligano a garantire al tirocinante la formazione prevista nel Progetto Formativo Individuale anche attraverso le funzioni di tutoraggio di cui al successivo art. 3 ed in particolare la formazione in materia di salute e sicurezza secondo quanto stabilito al successivo art. 6.
4. La titolarità del percorso, della progettazione formativa, della valutazione e della certificazione delle competenze acquisite è in capo all'istituzione scolastica.

ARTICOLO 3

LE FUNZIONI DI TUTORAGGIO

1. Durante lo svolgimento del tirocinio le attività sono seguite e verificate dal tutor del soggetto promotore e dal tutor del soggetto ospitante, indicati nel Progetto formativo individuale. Ciascuna delle parti potrà effettuare motivate sostituzioni del personale indicato in avvio, previa comunicazione alle parti.
2. Il tutor del soggetto promotore collabora alla stesura del progetto formativo, si occupa dell'organizzazione e del monitoraggio del tirocinio e dei rapporti con il consiglio di classe.
3. Il tutor del soggetto ospitante è nominato nel rispetto dei requisiti indicati dagli Indirizzi regionali; è responsabile dell'inserimento e affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro per tutta la durata del tirocinio, dell'attuazione del progetto formativo individuale e, della compilazione della documentazione relativa al tirocinio prevista dall'ente promotore (registri, etc.).
4. Il progetto formativo individuale descrive i compiti specifici dei tutor.

ARTICOLO 4

DIRITTI E OBBLIGHI DEL TIROCINANTE

1. Le parti concordano che:
 - a) ogni tirocinante durante lo svolgimento del tirocinio è tenuto a svolgere le attività previste dal progetto formativo individuale e concordate con i tutor del soggetto promotore e del soggetto ospitante, osservando gli orari concordati, rispettando l'ambiente di lavoro e le esigenze di coordinamento dell'attività di tirocinio con l'attività del datore di lavoro;
 - b) ogni tirocinante deve svolgere mansioni coerenti con le competenze da sviluppare indicate nel Progetto formativo individuale, trasversali e specifiche di indirizzo, ed in ogni caso non rientranti in quelle a rischio previste dalla normativa nazionale;
 - c) ogni tirocinante deve rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, in applicazione di quanto appreso durante l'attività formativa erogata dal soggetto promotore ai sensi del D.lgs. 81/2008, dell'Accordo Stato Regioni del 21.12.2011 e di eventuali specifici accordi territoriali;
 - d) ad ogni tirocinante devono essere garantite da parte del Soggetto ospitante condizioni che portino al contenimento del rischio [ad esempio utilizzo ove necessario di DPI, divieti di accesso a luoghi o impianti pericolosi, adozione di misure igieniche quali misure standard per rischio biologico, divieto di assegnazione di lavori notturni ...];

e) ogni tirocinante deve ottemperare agli obblighi di riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni e conoscenze in merito ai procedimenti amministrativi e ai processi organizzativi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

2. Al termine di ogni tirocinio il soggetto promotore rilascia al tirocinante le attestazioni previste dall'Istituzione scolastica.

ARTICOLO 5

GARANZIE ASSICURATIVE E COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE

1. Il tirocinante è assicurato:

a. presso l'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e le malattie professionali per conto dello Stato D.P.R. n. 1124/65, artt. 127 e 190 integrato dall' art. 18 del Il decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 convertito con modificazioni dalla L. 3 luglio 2023, n. 85;

b. presso idonea compagnia assicurativa per la responsabilità civile verso terzi Polizza assicurativa: N° ITBSTQ52341 Agenzia Chubb European Group, Rappresentanza Generale per l'Italia, Via Fabio Filzi, 29 - 20124 Milano. Telefono 800.903.424; telefono dall'estero +39 06 42.11.55.79; telefax +39 06 48.18.960

2. Le coperture assicurative riguardano anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori della sede operativa del soggetto ospitante, se previste nel progetto formativo individuale.

ARTICOLO 6

MISURE IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 18 del D.lgs. 81/2008

a) il soggetto promotore si fa carico dei seguenti obblighi:

- tener conto delle capacità e delle condizioni della struttura ospitante, in rapporto alla salute e sicurezza degli studenti impegnati nelle attività di tirocinio/FSL;

- informare/formare lo studente sui rischi generici in materia di norme relative a igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, con particolare riguardo agli obblighi dello studente ex art. 20 D. Lgs. 81/2008 mediante erogazione di corso di formazione generica (4 ore) e specifica (4 ore) di complessive 8 ore per lavoratori a rischio basso.

b) il soggetto ospitante si impegna a:

- rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro;

- garantire allo studente/agli studenti coinvolti nel percorso, per il tramite del tutor della struttura ospitante, la vigilanza, l'assistenza e la formazione necessarie in termini di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro relativi al contesto specifico e formazione e assistenza integrative rispetto alla formazione già erogata dal soggetto promotore;

- garantire il rispetto, nei confronti del beneficiario, di tutti gli obblighi in merito alla sicurezza sui luoghi di lavoro ex D.lgs n. 81/2008 e con particolare riferimento a: Informazione art. 36; Formazione specifica art. 37; dotazione dei DPI come previsto dalla integrazione del DVR predisposto dal proprio Servizio di Prevenzione e Protezione per tutte le attività che coinvolgono il beneficiario stesso e la formazione specifica ai sensi dell'Accordo Stato Regioni del 21 Dicembre 2011;

- informare il tirocinante sia sui comportamenti inerenti la sicurezza attinenti lo svolgimento del tirocinio sia sulle misure di emergenza e delle norme specifiche eventualmente vigenti negli ambienti di lavoro;

- ospitare gli stagisti in luoghi conformi alle vigenti normative di sicurezza, far utilizzare loro impianti ed attrezzature a norma;

- informare tempestivamente il soggetto promotore di qualsiasi incidente accada allo studente;
 - individuare il tutor esterno in un soggetto che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP);
2. Preso atto che ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a) del D.lgs. 81/2008 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", il tirocinante, ai fini ed agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, deve essere inteso come "lavoratore", le parti si impegnano a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa come segue:
- a) Il "Soggetto Ospitante" prima di ogni attività di FSL è tenuto a effettuare la valutazione dei rischi, con particolare riguardo a: mancanza di esperienza e di consapevolezza nei riguardi dei rischi lavorativi in relazione all'età; natura, grado e durata di esposizione agli agenti chimici, biologici e fisici; movimentazione manuale dei carichi; sistemazione, scelta, utilizzazione e manipolazione delle attrezzature di lavoro, specificatamente di agenti, macchine, apparecchi e strumenti.
 - b) Il "Soggetto Ospitante", sulla base della valutazione dei rischi della struttura presso la quale il tirocinante sarà inserito, provvederà a fornire i Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) conformi ai requisiti previsti da normativa e all'addestramento al loro utilizzo, nonché alla formazione specifica ex art. 37 D.Lgs 81/2008 ove previsto, attraverso erogazione di apposito corso di formazione.
 - c) "Sorveglianza sanitaria" ai sensi dell'art. 41 D.lgs. 81/2008, se dovuta, in base al Documento di Valutazione dei Rischi aziendale, a carico del soggetto ospitante;
 - d) "Informazione ai lavoratori" ai sensi dell'art. 36 D.lgs. 81/2008 a carico del soggetto ospitante in quanto le informazioni sono strettamente connesse:
 - all'organizzazione del SPP aziendale, compreso l'affidamento dei compiti speciali (primo soccorso e antincendio) a lavoratori interni all'azienda
 - al rischio intrinseco aziendale
 - e) "Integrazione al Documento di Valutazione dei Rischi" (DVR) del soggetto ospitante con un'apposita sezione dove sono indicate le misure specifiche di prevenzione dei rischi e i DPI da adottare per gli studenti in FSL (Art. 17 Legge 3 luglio 2023 del Decreto-legge 4.5.2023 n. 48, n. 85 di conversione).

ARTICOLO 7

DURATA DELLA CONVENZIONE E RECESSO DELLE PARTI

1. La presente convenzione ha validità triennale dalla data di sottoscrizione.
2. Ciascuna delle parti firmatarie può recedere dalla convenzione solo per i seguenti motivi:
 - a) nel caso di comportamento del tirocinante tale da far venir meno le finalità del proprio progetto formativo individuale;
 - b) qualora il soggetto ospitante non rispetti i contenuti del progetto formativo individuale o non consenta l'effettivo svolgimento dell'esperienza formativa del tirocinante;
3. Il recesso deve essere comunicato all'altra parte e al tirocinante in forma scritta e avrà effetto dal giorno successivo al ricevimento della relativa comunicazione.

ARTICOLO 8

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Tutti i dati personali comunicati da ciascuna parte sono lecitamente trattati sulla base del presupposto di liceità enunciato all'art. 6, par. 1, lett. b) del Regolamento UE 679/2016 ("GDPR").

Con la sottoscrizione della presente Convenzione, ciascuna parte dichiara di essere informata sull'utilizzo dei propri dati personali funzionali alla stipula ed all'esecuzione del rapporto contrattuale in essere tra le medesime parti.

Tali dati potranno altresì essere comunicati a terzi in Italia e/o all'estero anche al di fuori dell'Unione Europea qualora tale comunicazione sia necessaria in funzione degli adempimenti, dei diritti e degli obblighi connessi all'esecuzione della presente Convenzione.

Le Parti prendono altresì atto dei diritti a loro riconosciuti dalla vigente normativa in materia.

L'informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è consultabile sul sito web dell'Ente.

Con riferimento al trattamento dei dati relativi alla gestione delle attività di tirocinio, le parti, in qualità di Contitolari del trattamento, si impegnano a trattare i dati personali in conformità a quanto disposto all'art. 26 GDPR. L'Accordo di Contitolarità, costituente parte integrante della presente Convenzione di PCTO, è allegato al presente (Allegato A).

Consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 in materia di Documentazione Amministrativa, il soggetto promotore e il soggetto ospitante dichiarano per quanto di competenza e sotto la propria responsabilità il rispetto dei requisiti, dei vincoli e degli obblighi previsti dalla normativa nazionale citata in premessa.

Milano, 13 gennaio 2026

Il soggetto promotore	Liceo Scientifico Statale "Leonardo da Vinci"	Il Dirigente Scolastico Prof.ssa Luisa Francesca Amantia
Il soggetto ospitante	Azienda di Servizi alla Persona Istituti Milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio	Commissario Straordinario Francesco Paolo Tronca

Azienda di Servizi alla Persona
ISTITUTI MILANESI MARTINITT E STELLINE
E PIO ALBERGO TRIVULZIO
Via Trivulzio, 15 – 20146 Milano

Milano, 13/01/2026

Provvedimento del Commissario Straordinario n. PCS2026004
(in materia di competenza del Direttore Generale)

Responsabile del procedimento		La Dirigente Responsabile Museo Martinitt e Stelline (Dott.ssa Cristina Cenedella)	Firmato Digitalmente
Visto di regolarità contabile (art. 34, comma 7, lett. b), Reg. Org. Cont.)		Il Responsabile <i>ad interim</i> del controllo ed attestazione di regolarità contabile (Dott. Ugo Ammannati)	Il presente provvedimento non comporta oneri di spesa
Attestazione in ordine alla legittimità dell'atto (art. 34, comma 7, lett. c), Reg. Org. Cont.)		Il Commissario Straordinario (Francesco Paolo Tronca)	Firmato Digitalmente
Prot. 618/2025	Oggetto:	Convenzione triennale tra l'ASP IMMeS e PAT e la scuola secondaria di secondo grado Liceo Scientifico "Leonardo da Vinci", di Milano per lo svolgimento di Percorsi per la formazione scuola-lavoro (FSL) presso il Museo Martinitt e Stelline.	

Il Commissario Straordinario,

richiamata:

- la Deliberazione della Giunta della Regione Lombardia n. XII/884 dell'8.08.2023 con la quale – ad esito della verifica straordinaria sulla situazione aziendale dell'ASP IMMeS e PAT effettuata dalla Giunta medesima con Deliberazione n. XII/295 del 15.05.2023 – nel procedere allo scioglimento del Consiglio di Indirizzo dell'ASP IMMeS e PAT ai sensi dell'art. 15, co.5, della Legge Regionale n. 1/2003, si disponeva contestualmente la nomina, a decorrere dalla data di efficacia della Deliberazione stessa per un periodo di 6 mesi, rinnovabile ai sensi dell'art. 15, co.6, della Legge Regionale n. 1/2003, quale Commissario Straordinario dell'ASP IMMeS e PAT il Prof. Avv. Francesco Paolo Tronca, nel ruolo e nelle funzioni sia di Consiglio di Indirizzo sia di Direttore Generale;
- la Deliberazione della Giunta della Regione Lombardia n. XII/1829 del 05.02.2024 con la quale è stato disposto il rinnovo per un periodo di 6 mesi, ai sensi dell'art. 15 comma 6, della legge

regionale n. 1/ 2003, dell'incarico del Prof. Avv. Francesco Paolo Tronca quale Commissario Straordinario dell'ASP IMMeS e PAT;

- la Deliberazione della Giunta della Regione Lombardia n. XII/2894 del 05.08.2024 con la quale è stata disposta la proroga della nomina di Commissario Straordinario in capo al Prof. Avv. Francesco Paolo Tronca;
- la Delibera della Giunta della Regione Lombardia n. XII/4778 del 28.07.2025 con la quale è stata deliberata la prosecuzione dell'incarico del Prof. Avv. Francesco Paolo Tronca quale Commissario Straordinario dell'ASP IMMeS e PAT;

preso atto della richiesta, in atti, con la quale la scuola secondaria di secondo grado Liceo Scientifico "Leonardo da Vinci", con sede a Milano, Via Respighi 5, di seguito l'"Istituto", ha chiesto la disponibilità dell'Azienda ad accogliere alcuni suoi studenti per percorsi per la formazione scuola-lavoro (di seguito "FSL");

richiamata la Delibera di Giunta Regionale n ° VIII/6563, in attuazione dell'art. 22 L.R. 19/2007, con la quale Regione Lombardia ha determinato le "indicazione regionali per l'offerta formativa, in materia di istruzione e formazione professionale", con la valorizzazione delle varie tipologie di percorsi di alternanza scuola/lavoro, costituente una peculiare metodologia educativa, che attribuisce all'esperienza in ambito lavorativo una valenza formativa essenziale per acquisire un'Istruzione e formazione professionale al servizio della persona, funzionali, e non asservite, al lavoro e all'occupazione;

richiamate le linee guida formulate dal MIUR ai sensi dell'art. 1 comma 785 legge 30 dicembre 2018 n. 145 che modificava in parte la disciplina dell'alternanza scuola-lavoro, così come definita dalla Legge 13 luglio 2015 n. 107;

visto il D.Lgs. 15 aprile 2005, n. 77 ad oggetto "Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro", nonché la Legge 13 luglio 2015 n.107 recante la "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti";

dato atto che i percorsi per la formazione scuola-lavoro costituiscono una modalità di realizzazione dei corsi del secondo ciclo, sia nel sistema dei licei, sia nel sistema dell'istruzione e della formazione professionale, per assicurare ai giovani competenze spendibili nel mercato del lavoro e costituiscono una peculiare metodologia educativa che attribuisce all'esperienza in ambito lavorativo una valenza formativa essenziale e funzionale all'acquisizione di competenze ed allo sviluppo di skill spendibili in un futuro lavorativo;

considerato che il rapporto convenzionale con il suddetto Istituto ha previsto, l'avvio di FSL individuali, secondo progetti formativi all'uopo predisposti;

letto il Regolamento recante la Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in FSL e le modalità di applicazione della normativa per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro agli studenti in regime di FSL approvato dal Ministero dell'Istruzione con DM n. 195 del 3 novembre 2017 (pubblicato in G.U. Serie Generale n. 297 del 21.12.2017), che introduce ulteriori profili regolamentari in merito alla disciplina in FSL;

dato atto che in base al D.L. 8 ottobre 2021 n.139 Disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubblica amministrazione e in materia di protezione dei dati personali, il Museo Martinitt e Stelling, in qualità di Museo riconosciuto, ha recuperato la piena capienza dell'accoglienza di pubblico;

precisato che i percorsi in FSL in parola vengono svolti a titolo volontario e gratuito e che i rischi da infortuni sul lavoro e per responsabilità civile contro terzi sono coperti da polizze assicurative stipulate e a carico della scuola secondaria di secondo grado Liceo Scientifico "Leonardo da Vinci",

valutato che, per il fine, l'Azienda ha messo a disposizione operatori che svolgono tutoraggio in favore degli allievi che effettuano le attività previste dal progetto formativo presso il Museo Martinitt e Stellite, quale articolazione organizzativa dell'ASP IMMeS e PAT;

evidenziato che la Convenzione triennale con la scuola secondaria di secondo grado Liceo Scientifico "Leonardo da Vinci", declina coerentemente il ruolo e l'immagine di quest'ASP IMMeS e PAT, quale soggetto proattivamente impegnato a favorire iniziative per lo sviluppo formativo dei giovani in linea con le proprie finalità istituzionali, giusto quanto prescritto all'art. 2 dell'Atto Statutario, che prevede che "L'Azienda cura la promozione culturale, l'addestramento, la formazione e l'aggiornamento dei soggetti che, a titolo professionale o volontario, operano nelle materie in cui si esplica l'attività dell'Ente";

considerato che la richiesta della scuola secondaria di secondo grado Liceo Scientifico "Leonardo da Vinci", è stata valutata dalla dirigente responsabile del Museo Martinitt e Stellite, la quale ha condiviso l'opportunità di dar seguito all'attività di FSL;

valutato, in ragione di quanto sopra e sulla base di quanto propositivamente esitato a cura del Responsabile del Procedimento, nulla osta a validare il rapporto convenzionale con la scuola secondaria di secondo grado Liceo Scientifico "Leonardo da Vinci", con sede legale a Milano, Via Respighi 5, codice fiscale 80127050153, per lo svolgimento di percorsi FSL, presso il Museo Martinitt e Stellite, di studenti dell'Istituto, alle condizioni di cui all'allegato schema di atto convenzionale, ai sensi della DGR 17.01.2018 n. 7763 e del DDG 7.05.2018 n. 6286, che contestualmente quivi si approva a fini di perfezionamento;

dato atto che, la presente proposta di provvedimento viene formulata dalla dott.ssa Cristina Cenedella Dirigente preposto alle attività del Museo Martinitt e Stellite;

dato atto che, sulla base della suddivisione delle materie, la decisione in merito all'oggetto del presente provvedimento rientra tra le competenze del Commissario Straordinario, quale materia già di competenza del Direttore Generale;

attestata la rispondenza dell'atto alle regole tecnico-amministrative ai sensi dell'art. 34, comma 7, lettera a) del Regolamento di Organizzazione e Contabilità e la legittimità dell'atto ai sensi dell'art. 34, comma 7, lettera c) del Regolamento di Organizzazione e Contabilità

constatato che, per quanto sopra, nessun onere diretto a carico del bilancio dell'Azienda deriva dall'adozione del presente provvedimento;

DISPONE

per le motivazioni tutte citate in premessa:

1. nulla osta al perfezionamento del rapporto convenzionale triennale tra ASP IMMeS E PAT e la scuola secondaria di secondo grado Liceo Scientifico "Leonardo da Vinci", con sede legale a Milano, Via Respighi 5, codice fiscale 80127050153, per lo svolgimento da parte degli studenti dell'Istituto, di percorsi FSL presso il Museo Martinitt e Stelline, quale articolazione organizzativa di quest'ASP IMMeS e PAT, alle condizioni tutte di cui alla Convenzione, ai sensi della DGR 17.01.2018 n. 7763 e del DDG 7.05.2018 n. 6286, che contestualmente quivi si approva;
2. di precisare che i percorsi FSL in parola vengono svolti a titolo volontario e gratuito e che i rischi da infortuni sul lavoro e per responsabilità civile contro terzi sono coperti da polizze assicurative stipulate e a carico dell'Istituto;
3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa.

Il Commissario Straordinario
Francesco Paolo Tronca

Atto firmato digitalmente,
ai sensi del D.P.R. n. 445/2000,
del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate.